

3105-3109: Instructio S. Cgr. de Propaganda Fide, a. 1873*De lucro ex mutuo*

- 3105** Conclusio [*ex omnibus resolutionibus in Instruktionem allatis*]:
- 3106** 1. Generatim loquendo de lucro ex mutuo, nihil omnino percipi inde posse *vi mutui*, seu immediate et praecise ratione ipsius.
- 3107** 2. Aliquid ultra sortem percipere licitum esse, si forte titulus aliquis extrinsecus, non mutui naturae universim coniunctus et innatus, mutuo accedat.
- 3108** 3. Deficientibus licet aliis quibuslibet titulis, cuiusmodi sunt *lucrum cessans, damnum emergens, atque periculum amittendae sortis, vel assumendi insolitos labores pro sortis recuperatione*, unum quoque legis civilis titulum ceu sufficientem in praxi haberi posse, tum a fidelibus, tum ab eorum confessariis, quibus proinde suos paenitentes hac super re inquietare non licet, donec quaestio haec sub iudice pendeat nec S. Sedes ipsam explicite definiarit.
- 3109** 4. Praxis huius tolerantiam minime extendi posse sive ad coonestandam usuram quamvis modicam erga pauperes sive usuram immodicam ac naturalis aequitatis limites excedentem.
- 3109** 5. Denique, quatenus usurae quantitas dicenda sit immodica et excessiva, quatenus iusta ac moderata, universim determinari non posse, cum hoc dimittiri oporteat in singulis casibus, respectu habito ad omnes et singulas circumstantias locorum, personarum ac temporum.

3112-3117: Responsa ad Ep. circularem cancellarii Bismarck constitutionem Conc. Vaticanum I de Rom. Pontefice interpretantem, Ian.-Mart. 1875

La circolare del cancelliere imperiale tedesco Otto von Bismarck fu un evento importante nel «Kulturkampf». Secondo l'opinione del cancelliere i rapporti tra l'impero tedesco e il papa erano stati pesantemente scossi dal concilio Vaticano I, giacché in esso sarebbe stato fissato come principio dottrinale il centralismo romano e il totalitarismo del papa. La circolare era già stata scritta il 15 maggio 1872, ma fu pubblicata sul «Deutschen Reichsanzeiger und Königlich Preussischen Staatsanzeiger» unicamente il 29 dic. 1874. Essa indusse l'episcopato tedesco a una comune dichiarazione sottoscritta nel genn.-febr. 1875 da tutti i vescovi: in essa vengono respinte le tesi del cancelliere: *3112-3116. Contro questa dichiarazione fu obiettato che essa abbellisce la posizione di Roma. In una lettera apostolica (*3117) e in un'udienza concessa ai vescovi tedeschi Pio IX confermò la loro interpretazione. Cf. anche il discorso ai cardinali del 15 marzo 1875 (*Acta*, I/VII, 40; ASS 8[1874/75] 301-305; ib. 303): «Dio ... nella sua provvidenza ha fatto sì che i vescovi fortissimi e onoratissimi dell'impero tedesco, rendendo pubblica una luminosa dichiarazione che rimarrà memorabile nelle cronache della chiesa, con grande sapienza confutarono le erronee dottrine e le sofisticazioni presentate in questa occasione ed erigendo un

3105-3109: Istruzione della S. Congregazione di Propaganda Fide, a. 1873

L'istruzione è nella maggior parte una ripetizione di 11 documenti che trattano di guadagni per interessi da prestiti. È allegata una propria conclusione contenente un compendio dei principi. - Ed.: CollPF² 2, 69s, n. 1393.

Guadagno da un prestito

- Conclusioni [*da tutte le risoluzioni esposte nell'Istruzione*]:
- 3105** 1. Parlando in generale riguardo al guadagno da un prestito, da questo non si può assolutamente ricevere nulla *in ragione del prestito* o in modo immediato e preciso a motivo dello stesso.
- 3106** 2. È lecito ricevere qualcosa oltre il capitale, nel caso che si aggiunga al prestito un qualche titolo estrinseco, non congiunto e congenito in generale con la natura del prestito.
- 3107** 3. Anche se mancano altri titoli di vario genere, come sono *il lucro cessante, il danno emergente, il rischio di perdere il capitale, o di assumersi fatiche eccessive per il recupero del capitale*, si può avere in pratica un solo titolo della legge civile come sufficiente, tanto da parte dei fedeli come dei loro confessori, ai quali quindi non è lecito turbare su questa cosa i loro penitenti, mentre questo problema si trova ancora sotto giudizio e la Santa Sede non lo ha definito in modo esplicito.
- 3108** 4. La tolleranza di questa prassi, non può essere minimamente estesa né per giustificare l'usura anche se modesta verso i poveri, né l'usura smodata ed eccedente i limiti della naturale equità.
- 3109** 5. Infine, quale sia la quantità dell'usura che deve essere considerata smodata ed eccessiva, quale giusta e moderata, non può essere determinato in generale, poiché questo deve essere determinato nei singoli casi, tenuto conto di tutte e singole le circostanze dei luoghi, delle persone e dei tempi.

3112-3117: Risposte alla lettera circolare del cancelliere Bismarck sull'interpretazione della costituzione Pastor aeternus del concilio Vaticano I, genn.-marzo 1875

nobilissimo trofeo alla verità allietassero Noi e tutta la chiesa. Mentre Noi davanti a voi e al mondo cattolico ... tributiamo ai suddetti vescovi altissime lodi, dichiariamo quelle eccellentissime dichiarazioni e attestazioni degne della loro virtù, grado e pietà e le confermiamo con la pienezza della nostra autorità apostolica» («Deus ... provide effecit, ut fortissimi ac spectatissimi Germanici imperii episcopi illustri declaratione edita, quae in Ecclesiae fastis memorabilis erit, erroneas doctrinas et cavillationes hac occasione prolatas sapientissime refellerent et nobilissimo trophaeo veritatis erecto Nos et universam Ecclesiam laetificarent. Dum autem amplissimas laudes coram vobis et catholico orbe praedictis episcopis ... tribuimus, praeclaras eas declarationes et protestationes, ipsorum virtute, gradu ac religione dignas, ratas habemus, easque Apostolicae auctoritatis plenitudine confirmamus»). - Ed.: Nikolaus Siegfried [pseudonimo per V. Cathrein], *Aktenstücke betreffend den preussischen Kulturkampf* (Freiburg 1882) 264-266 [= *3112-3116]; 207s [= *3117] / O. Rousseau, in *Irénikon* 29(1956) 143-147 / Pio IX, *Acta*, I/VII, 29s [= *3117]. - Qui viene conservata l'antica grafia originale tedesca.

*De iurisdictione Romani Pontificis et episcoporum***a) Declaratio collectiva episcoporum Germaniae, Ian.-Febr. 1875**

3112 [Falsche Lehre:] Die Circulardepesche behauptet hinsichtlich der Beschlüsse des Vaticanischen Concils:

«Durch diese Beschlüsse ist der Papst in die Lage gekommen, in jeder einzelnen Diözese die bischöflichen Rechte in die Hand zu nehmen und die päpstliche Gewalt der landesbischoflichen zu substituieren.»

«Die bischöfliche Jurisdiction ist in der päpstlichen aufgegangen.»

«Der Papst übt nicht mehr, wie bisher, einzelne bestimmte Reservatrechte aus, sondern die ganze Fülle der bischöflichen Rechte ruht in seiner Hand.»

«Er ist im Princip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten, und es hängt nur von ihm ab, sich auch in der Praxis in jedem einzelnen Augenblicke an die Stelle desselben gegenüber den Regierungen zu setzen.»

«Die Bischöfe sind nur noch seine Werkzeuge, seine Beamten ohne eigene Verantwortlichkeit;»

«sie sind den Regierungen gegenüber Beamte eines fremden Souveräns geworden, und zwar eines Souveräns, der vermöge seiner Unfehlbarkeit ein vollkommen absoluter ist, mehr als irgend ein absoluter Monarch der Welt.»

Alle diese Sätze entbehren der Begründung und stehen mit dem Wortlaute wie mit dem richtigen, durch den Papst, den Episkopat und die Vertreter der katholischen Wissenschaft wiederholt erklärten Sinn der Beschlüsse des Vaticanischen Concils entschieden im Widerspruch.

3113 [Richtige Lehre:] Allerdings ist nach diesen Beschlüssen die kirchliche Jurisdictionsgewalt des Papstes eine *potestas suprema, ordinaria et immediata* (= höchste, ordentliche und unmittelbare Gewalt), eine dem Papst von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, in der Person des hl. Petrus verliehene, auf die ganze Kirche, mithin auch auf jede einzelne Diözese und alle Gläubigen sich direct erstreckende oberste Amtsgewalt zur Erhaltung der Einheit des Glaubens, der Disciplin und der Regierung der Kirche, und keineswegs eine bloss aus einigen Reservatrechten bestehende Befugnis. Dies ist aber keine neue Lehre, sondern eine stets anerkannte Wahrheit des katholischen Glaubens ..., welche das Vaticanische Concil gegenüber den Irrtümern der Gallicaner, Jansenisten und Febronianer ... neuerdings erklärt und bestätigt hat. Nach dieser Lehre der katholischen Kirche ist der Papst Bischof von Rom, nicht Bischof irgendeiner anderen Stadt oder Diözese, nicht Bischof von Köln oder Breslau u.s.w. Aber als Bischof von Rom ist er zugleich Papst, d. h. Hirt und Oberhaupt der ganzen Kirche, Oberhaupt aller Bischöfe und aller Gläubigen, und seine päpstliche Gewalt lebt nicht etwa in bestimmten Ausnahmefällen erst auf, sondern sie hat immer und allezeit und überall Geltung und Kraft. In dieser seiner Stellung hat der Papst darüber zu wachen, dass jeder Bischof im ganzen Umfang seines Amtes seine Pflicht erfülle, und wo ein Bischof behindert ist oder eine anderweitige Notwendigkeit es erfordert, da hat der Papst das Recht und die Pflicht, nicht als Bischof der betreffenden Diözese, sondern als Papst, alles in derselben anzuordnen, was zur Verwaltung derselben gehört. ...

*La giurisdizione del papa e dei vescovi***a) Dichiarazione collettiva dei vescovi tedeschi, genn.-febr. 1875**

[Falsa dottrina:] La lettera circolare, quanto alle decisioni del concilio Vaticano, asserisce:

«In virtù di queste decisioni il papa si è appropriato della facoltà di arrogarsi i diritti episcopali in qualunque diocesi e di sostituire la potestà papale alla potestà territoriale del vescovo.»

«La giurisdizione episcopale è stata assorbita dalla giurisdizione papale.»

«Il papa non esercita più, come in passato, alcuni diritti riservati e determinati, ma tutta la pienezza dei diritti episcopali è passata nelle sue mani.»

«In teoria egli è subentrato al posto di ciascun vescovo e solo da lui dipende di subentrarvi anche in pratica nei rapporti con i rispettivi governi civili.»

«I vescovi ormai sono semplici strumenti suoi, senza personale responsabilità;»

«di fronte ai governi civili essi sono divenuti ufficiali di un sovrano straniero; e di un sovrano tale, che in forza della sua infallibilità gode di un'autorità del tutto assoluta, più di qualsiasi altro monarca al mondo.»

Tutte queste asserzioni sono prive di fondamento e in aperta contraddizione col testo e il senso delle decisioni del concilio Vaticano, senso ripetutamente dichiarato dal papa, dall'episcopato e dai rappresentanti della scienza cattolica.

[Retta dottrina:] Secondo queste decisioni l'autorità di giurisdizione ecclesiastica, posseduta dal papa, è una *potestà suprema, ordinaria e immediata*, conferita al papa dal Signore nostro Gesù Cristo nella persona di san Pietro ed estendentesi direttamente su tutta la chiesa e perciò su tutte e singole le diocesi e sopra tutti i fedeli per il mantenimento dell'unità della fede, della disciplina e del governo della chiesa; e non è semplicemente un'autorità consistente in alcuni diritti riservati. Questa non è una dottrina nuova, ma una verità della fede cattolica riconosciuta da sempre ..., che il concilio Vaticano ... ha nuovamente dichiarato e confermato, in opposizione agli errori dei gallicani, dei giansenisti e dei febroniani. Secondo questa dottrina della chiesa cattolica, il papa è vescovo di Roma, non vescovo di alcun'altra diocesi o città; egli non è vescovo di Colonia o di Breslavia ecc. Ma in quanto vescovo di Roma egli è anche papa, cioè pastore e capo della chiesa universale, capo di tutti i vescovi e di tutti i fedeli; e la sua autorità papale non ha vigore soltanto in alcuni determinati casi eccezionali, ma sussiste e obbliga sempre, in ogni tempo e in ogni luogo. In virtù di tale suo ufficio il papa ha il dovere di vegliare, affinché ogni vescovo in tutta l'estensione del suo incarico adempia i suoi doveri; e dove un vescovo ne fosse impedito o la necessità altrimenti lo richiedesse, il papa ha il diritto e il dovere, non come vescovo di questa o quest'altra diocesi, ma come papa, di ordinare tutto ciò che riguarda l'amministrazione della medesima. ...

- 3114 Die Beschlüsse des Vaticanischen Concils bieten ferner keinen Schatten von Grund zu der Behauptung, es sei der Papst durch dieselben ein absoluter Souverän geworden, und zwar vermöge seiner Unfehlbarkeit ein «vollkommen absoluter, mehr als irgendein absoluter Monarch in der Welt». Zunächst ist das Gebiet, auf welches sich die kirchliche Gewalt des Papstes bezieht, wesentlich verschieden von demjenigen, worauf sich die weltliche Souveränität des Monarchen bezieht; auch wird die volle Souveränität des Landesfürsten auf *staatlichem* Gebiete von Katholiken nirgends bestritten. Aber abgesehen hiervon kann die Bezeichnung eines absoluten Monarchen auch in Beziehung auf *kirchliche* Angelegenheiten auf den Papst nicht angewendet werden, weil derselbe unter dem göttlichen Rechte steht und an die von Christus für seine Kirche getroffenen Anordnungen gebunden ist. Er kann die der Kirche von ihrem göttlichen Stifter gegebene Verfassung nicht ändern wie der weltliche Gesetzgeber eine Staatsverfassung ändern kann. Die Kirchenverfassung beruht in allen wesentlichen Punkten auf göttlicher Anordnung und ist jeder menschlichen Willkür entzogen.
- 3115 Kraft derselben göttlichen Einsetzung, worauf das Papsttum beruht, besteht auch der Episkopat; auch er hat seine Rechte und Pflichten vermöge der von Gott selbst getroffenen Anordnung, welche zu ändern der Papst weder das Recht noch die Macht hat. Es ist also ein völliges Missverständnis der Vaticanischen Beschlüsse, wenn man glaubt, durch dieselben sei «die bischöfliche Jurisdiktion in der päpstlichen aufgegangen», der Papst sei «im Princip an die Stelle jedes einzelnen Bischofs getreten», die Bischöfe seien nur noch «Werkzeuge des Papstes, seine Beamten ohne eigene Verantwortlichkeit». ... Was insbesondere die [letztere] Behauptung betrifft, ... so können wir dieselbe nur mit aller Entschiedenheit zurückweisen; es ist wahrlich nicht die katholische Kirche, in welcher der unsittliche und despotische Grundsatz, der Befehl des Obern entbinde unbedingt von der eigenen Verantwortlichkeit, Aufnahme gefunden hat.
- 3116 Die Ansicht endlich, als sei der Papst «vermöge seiner Unfehlbarkeit ein vollkommen absoluter Souverän», beruht auf einem durchaus irrigen Begriff von dem Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Wie das Vaticanische Concil es mit klaren und deutlichen Worten ausgesprochen hat und die Natur der Sache von selbst ergibt, bezieht sich dieselbe lediglich auf eine Eigenschaft des höchsten päpstlichen *Lehramts*: dieses erstreckt sich genau auf dasselbe Gebiet wie das unfehlbare Lehramt der Kirche überhaupt und ist an den Inhalt der Hl. Schrift und der Überlieferung sowie an die bereits von dem kirchlichen Lehramt gegebenen Lehrentscheidungen gebunden. Hinsichtlich der Regierungshandlungen des Papstes ist dadurch nicht das Mindeste geändert worden.
- b) Litt. Ap. *Mirabilis illa constantia ad Germaniae episcopos*, 4 Mart. 1875
- 3117 ... Gloriam Ecclesiae vos continuastis, Venerabiles Fratres, dum germanum Vaticanum Concilii definitionum sensum a vulgata quadam circulari epistola captiosa commentatione detortum restituendum suscepistis, ne fideles deciperet et, in invidiam conversus, ansam praebere videretur machinationibus obiciendis libertati electionis novi Pontificis. Equidem ea est perspicuitas et

Le definizioni del concilio Vaticano non forniscono poi neppure l'ombra di un fondamento all'asserzione che il papa in virtù di esse sia divenuto un sovrano assoluto e segnatamente, in virtù della sua infallibilità, «sovrano assoluto quanto nessun altro monarca al mondo». In primo luogo l'ambito della giurisdizione spirituale del papa è essenzialmente diverso da quello a cui si riferisce la sovranità dei monarchi, e i cattolici non contrastano in alcun modo la piena sovranità del loro rispettivo principe nell'ambito *laicale*. Ma prescindendo da ciò, la denominazione di monarca assoluto non può essere applicata al papa nemmeno nelle materie *ecclesiastiche*, perché egli è soggetto al diritto divino e vincolato all'ordinamento dato da Gesù Cristo alla sua chiesa. Il papa non può modificare la costituzione che la chiesa ha ricevuto dal suo divin Fondatore, come un legislatore laico potrebbe modificare la costituzione dello stato. La costituzione della chiesa appoggia i suoi cardini su un ordinamento che viene da Dio e quindi non può essere in balia dell'arbitrio umano.

Come il papato è di istituzione divina, così lo è pure l'episcopato. Anch'esso ha i suoi diritti in virtù di questa istituzione, che il papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore capitale credere che, per le decisioni del concilio Vaticano, «la giurisdizione episcopale sia assorbita dalla giurisdizione papale», che il papa sia «in teoria subentrato al posto di ciascuno dei vescovi», che «i vescovi non siano più se non strumenti del papa e ufficiali senza responsabilità personale». ... Quanto all'asserzione [or ora riportata], in particolare, ... la dobbiamo smentire nel modo più assoluto; non è certamente la chiesa cattolica la società nella quale si ammette l'immorale e dispotico principio che l'ordine del superiore liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale.

Infine l'opinione secondo la quale il papa «in forza della sua infallibilità è un sovrano del tutto assoluto», si fonda su un concetto totalmente falso dell'infallibilità. Come il concilio Vaticano ha esposto con parole chiare e comprensibili e come la natura stessa della cosa si manifesta, l'infallibilità è una proprietà che si riferisce esclusivamente al supremo *magistero* del papa; e questo coincide precisamente con l'ambito del magistero infallibile della chiesa in genere ed è legato a ciò che è contenuto nella sacra Scrittura e nella Tradizione, come pure alle definizioni già emanate dal magistero ecclesiastico. Nulla quindi è cambiato in ciò che concerne il governo del papa.

b) Lettera apost. *Mirabilis illa constantia* ai vescovi di Germania, 4 marzo 1875

... voi avete dilatato la gloria della chiesa, venerabili fratelli, quando vi siete accinti a ristabilire il senso genuino delle definizioni del concilio Vaticano, distorto da una dissertazione ingannevole diffusa da una certa lettera circolare, affinché non ingannasse i fedeli, e trasformato in invidia, sembrasse fornire un appiglio alle macchinazioni da opporre alla libertà di elezione del

soliditas declarationis vestrae, ut, cum nihil desiderandum relinquat, amplissimis tantum gratulationibus Nostris occasionem suppeditare deberet; nisi gravius etiam testimonium exposceret a Nobis versuta quarumdam ephemeridum vox, quae, ad restituendam refutatae a vobis epistolae vim, conata est lucubrationi vestrae fidem derogare, suadendo, emollitam et minime propterea respondentem huiusce Sedis Apostolicae menti probatam a vobis fuisse conciliarium definitionum doctrinam.

Nos itaque vafra hanc et calumniosam insinuationem ac suggestionem reiicimus; cum declaratio vestra nativam referat catholicam ac propterea sacri Concilii et huius Sanctae Sedis sententiam luculentis et ineluctabilibus rationum momentis scitissime munitam et nitide sic explicatam, ut honesto cuilibet ostendere valeat, nihil prorsus esse in impetitis definitionibus, quod novum sit aut quidquam immutet in veteribus relationibus quodque obtentum aliquem praebere possit urgendae vexationi Ecclesiae ...

3121-3124: Decr. S. Officii, 7 Iul. 1875

De explicatione transsubstantiationis

3121 *Qu.*: Utrum tolerari possit explicatio transsubstantiationis in sanctissimae Eucharistiae sacramento, quae sequentibus propositionibus comprehenditur:

3121 1. Sicut formalis ratio hypostaseos est *per se esse* seu per se subsistere, ita formalis ratio *substantiae* est *in se esse* et actualiter non sustentari in alio tamquam primo subiecto; probe enim ista duo discernenda sunt: *esse per se* (quae est formalis ratio hypostaseos), et *esse in se* (quae est formalis ratio substantiae).

3122 2. Quare sicut natura humana in Christo non est hypostasis, quia non *per se* subsistit, sed est assumpta ab hypostasi superiore divina, ita *substantia* finita, ex. gr. *substantia panis*, desinit esse *substantia* eo solum et absque alia sui mutatione, quod in alio supernaturaliter sustentatur, ita ut iam non *in se* sit, sed in alio ut in primo subiecto.

3123 3. Hinc transsubstantiatio seu conversio totius *substantiae* panis in substantiam corporis Christi Domini nostri explicari potest hac ratione, quod corpus Christi, dum fit substantialiter praesens in Eucharistia, sustentat *naturam panis*, quae hoc ipso et absque alia sui mutatione desinit esse *substantia*, quia iam non est *in se*, sed in alio sustentante; adeoque manet quidem *natura panis*, sed in ea cessat formalis ratio *substantiae*; et ideo non duae sunt substantiae, sed una sola, nempe corporis Christi.

nuovo pontefice. Senza dubbio tale è la chiarezza e solidità della vostra dichiarazione che, dato che non lascia nulla a desiderare, dovrebbe fornire soltanto l'occasione per le Nostre grandissime felicitazioni; se non sollecitasse una più forte testimonianza da parte Nostra la voce astuta di certi giornali, che, per ridare forza alla lettera da voi rifiutata, ha tentato di contestare la fede della vostra fatica, insinuando che una dottrina delle definizioni conciliari sia stata da voi approvata e quindi per nulla rispondente all'intenzione di questa Santa Sede.

Noi dunque respingiamo questa scaltra e calunniosa insinuazione e suggestione; poiché la vostra dichiarazione riporta la dottrina cattolica autentica e per questo del sacro concilio e di questa Santa Sede, difesa con grandissima finezza mediante magnifici e insuperabili motivi di argomentazioni e spiegata così nitidamente da essere in grado di mostrare a un qualsiasi (uomo) onesto che, nelle definizioni accusate, non c'è assolutamente nulla che sia nuovo o che cambi qualcosa nelle vecchie relazioni, e che possa offrire un qualche pretesto per insistere nella persecuzione della chiesa ...

3121-3124: Decreto del S. Ufficio, 7 luglio 1875

Giuseppe Bayma SJ aveva esposto tra il 1873 e il 1875 nella rivista *The Catholic World* delle riflessioni sulla dottrina dell'eucaristia. Il padre generale Pierre Beckx SJ richiese a proposito il 20 maggio 1875 una presa di posizione della curia. - Ed.: ASS 11(1878/79) 606s.

L'insegnamento relativo alla transustanziazione nell'eucaristia

3121 *Domanda*: Si può sostenere la spiegazione della transustanziazione nel sacramento della santissima eucaristia, che è contenuta nelle seguenti proposizioni?

1. Come la ragione formale dell'ipostasi è l'*essere per sé* o il sussistere per sé, così la formale ragione della *sostanza* è l'*essere in sé* e attualmente non essere sostenuta in altro come soggetto primo; queste due cose infatti debbono essere distinte esattamente: l'*essere per sé* (che è la ragione formale dell'ipostasi), e l'*essere in sé* (che è la ragione formale della sostanza).

3122 2. Perciò, come la natura umana in Cristo non è ipostasi, dato che non sussiste *per sé*, ma è assunta dall'ipostasi divina superiore, così pure la *sostanza* finita, ad esempio la sostanza del pane, cessa di essere *sostanza* per questo solo e senza nessun altro cambiamento di sé, perché cioè è sostenuta in un altro soprannaturalmente, così che non è più *in sé*, ma in un altro come in un soggetto primo.

3123 3. Da ciò, la transustanziazione, o conversione di tutta la *sostanza* del pane nella sostanza del corpo di Cristo Signore nostro, può essere spiegata in questo modo, che il corpo di Cristo, quando si fa sostanzialmente presente nell'eucaristia, sostiene la *natura del pane* che, per questo stesso e senza altro cambiamento di sé, cessa di essere *sostanza*, perché non è più *in sé*, ma in un altro che lo sostiene; e quindi rimane in realtà la *natura del pane*, ma in essa cessa la ragione formale della *sostanza*; e per questo motivo non sono due sostanze, ma una sola, e precisamente quella del corpo di Cristo.